

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITA' E SERVIZI FITOSANITARI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 331 in data 03-02-2016

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI REALIZZATI IN FORMA AUTOFINANZIATA DA ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2003, FINALIZZATI AL RILASCIO E AL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI, DISTRIBUTORI E CONSULENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL D. LGS. 150/2012 E DISCIPLINATI DALLA DGR 1930/2015.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITA' E SERVIZI FITOSANITARI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15/05/2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 807 in data 29 maggio 2015 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno

2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

richiamato il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

richiamato il decreto 22/01/2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recante: “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”, d’ora in poi chiamato PAN (Piano di Azione Nazionale);

vista la DGR n. 1930 del 23 dicembre 2015 recante: “Istituzione, ai sensi dell’articolo n. 19, comma 2, punto a) della l.r. 13/2015 di un sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni previste dall’articolo 7 del d.lgs. 150/2012, per l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Revoca della DRG 857/2005” che disciplina le attività formative finalizzate al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali di fitofarmaci, per distributori (venditori) di fitofarmaci e per consulenti nell’ambito della difesa fitosanitaria, in coerenza con le disposizioni di cui al d.lgs. 150/2012 e del DM 22/01/2015 sopra richiamati;

considerato che la suddetta DGR 1930/2015 assegna alla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari le funzioni di coordinamento inerenti il sistema di formazione di base e d’aggiornamento per utilizzatori professionali, consulenti per acquirenti e distributori e il riconoscimento dei relativi percorsi formativi;

visto che la DGR 1930/2015 stabilisce che gli atti attuativi relativi all’iter procedurale riguardante il sistema di formazione e di aggiornamento per utilizzatori professionali, consulenti e distributori siano approvati con provvedimenti dei dirigenti competenti e che, in particolare l’articolo 9 comma 2 dell’allegato alla DGR medesima indica che le procedure per il riconoscimento dei corsi siano approvate con Provvedimenti del Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari;

considerato che l’articolo 4 dell’allegato alla DGR n. 1930 del 23/12/2015 stabilisce che i corsi di base per acquirenti/utilizzatori, per venditori (distributori) siano così strutturati:

1. corsi propedeutici di base per la preparazione all’esame per il rilascio del certificato di acquirente/utilizzatore della durata di 20 ore, costituiti da una serie di moduli che trattano le materie comuni anche per la preparazione di venditori e di consulenti;
2. corsi propedeutici di base per la preparazione all’esame per il rilascio del certificato di distributore (venditore) della durata di 25 ore, costituiti da una serie di moduli comuni della durata di 20 ore con contenuto comune ad acquirenti/utilizzatori e a consulenti (vedi punto 1 del presente elenco), a cui si aggiunge un modulo della durata di 5 ore, che tratta le materie specifiche per l’attività di distributore;

3. corsi propedeutici di base per la preparazione all'esame per il rilascio del certificato di consulente della durata di 25 ore, costituiti da una serie di moduli comuni della durata di 20 ore con contenuto comune ad acquirenti/utilizzatori e a venditori (vedi punto 1 del presente elenco), a cui si aggiunge un modulo della durata di 5 ore, che tratta le materie specifiche per l'attività di consulente;

considerato, inoltre, che l'articolo 4 dell'allegato alla DGR 1930/2015 stabilisce che i corsi di aggiornamento siano costituiti da unità didattiche comuni alle tre figure professionali di acquirente/utilizzatore, distributore e consulente e abbiano una durata complessiva di 12 ore;

visto l'articolo 8 dell'allegato alla suddetta DGR 1930/2015 che individua nei seguenti soggetti gli organismi che possono realizzare la formazione di base e di aggiornamento per acquirenti/utilizzatori, distributori (venditori) e consulenti:

1. gli organismi di formazione accreditati, ai sensi della l.r. 7/2003, attraverso corsi autofinanziati attraverso la copertura dei relativi costi da parte dei soggetti partecipanti, o finanziati, in tutto o in parte, attraverso specifici strumenti normativi di attuazione della politica regionale di sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane;
2. dall'Institut Agricole Régional, limitatamente ai corsi di base, nell'ambito dei percorsi didattici per gli allievi del triennio professionale, relativamente alla formazione destinata ad utilizzatori professionali e per gli allievi del quinquennio tecnico, organizzati anche in collaborazione con la struttura regionale e alla formazione per consulenti;
3. dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) attraverso corsi di formazione di base e di aggiornamento rivolti al personale degli enti locali organizzati anche in collaborazione con la struttura regionale di cui al punto 6) del presente paragrafo;
4. da Ordini o Collegi professionali del settore agrario limitatamente ai corsi di base e di aggiornamento per consulenti destinati ai propri iscritti;
5. dal Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell'AUSL, limitatamente al modulo aggiuntivo per venditori della durata di 5 ore;
6. dalla Struttura stato giuridico, formazione e servizi generali della Regione, attraverso corsi di base o di aggiornamento in favore del personale regionale o, nell'ambito dei posti disponibili, in favore del personale degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

visto che nell'immediato la Regione non dispone di fondi necessari a finanziare i corsi attraverso specifici strumenti normativi di attuazione della politica regionale di sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane;

considerata l'urgenza di avviare i corsi oggetto del presente atto nei primi mesi del 2016 dovuta alle scadenze stabilite dagli articoli 8 e 9 del d. lgs. 150/2015;

DECIDE

1. di approvare, per le motivazioni espone in premessa, le disposizioni riguardanti le modalità operative per il riconoscimento dei corsi realizzati in forma autofinanziata da organismi di formazione accreditati ai sensi della l.r. n. 7/2003, finalizzati al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2012 e disciplinati dalla DGR 1930/2015, contenute nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il riconoscimento dei corsi di formazione realizzati in forma autofinanziata da organismi di formazione accreditati ai sensi della l.r. n. 7/2003 sia disposto con provvedimento del Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
3. di rimandare a successivi atti l'approvazione delle modalità di riconoscimento dei corsi organizzati sia in forma finanziata da organismi di formazione accreditati ai sensi della l.r. n. 7/200, sia da tutti gli altri organismi ed enti citati dall'articolo 8 dell'allegato alla DGR 1930/2015;
4. di stabilire che la Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari provveda a dare adeguata informazione in merito ai corsi riconosciuti anche tramite il sito web istituzionale della Regione.
5. di dare atto che le attività previste dal presente provvedimento dirigenziale non comportano spese per l'Amministrazione regionale.

Allegato al provvedimento dirigenziale n. , in data

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI, REALIZZATI IN FORMA AUTOFINANZIATA DA ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2003, FINALIZZATI AL RILASCIO E AL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI, DISTRIBUTORI E CONSULENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL D. LGS. 150/2012.

Articolo 1

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Con le presenti disposizioni disciplinano i criteri e le modalità per il riconoscimento dei corsi di formazione di base e di aggiornamento finalizzati al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 150/2012;
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati ed autofinanziati da organismi (enti) di formazione accreditati ai sensi della l.r. n. 7/2003;
3. I corsi di cui al comma 1 non comportano oneri a carico del bilancio regionale. I relativi costi sono ricompresi nella quota d'iscrizione che i partecipanti sono tenuti a corrispondere secondo modalità stabilite da ciascun ente gestore.

Articolo 2

(Soggetti destinatari)

1. I soggetti destinatari dei corsi di base, definiti dall'articolo 2 della DGR 1930/2015, sono:
 - a) per i corsi propedeutici per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari: coloro che intendono acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari ad uso professionale. Gli interessati devono possedere il requisito specificato dall'articolo 5 comma 1 della DGR 1930/2015.
 - b) per i corsi propedeutici per il rilascio del certificato abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari: coloro che intendono commercializzare prodotti fitosanitari. Gli interessati devono possedere i requisiti definiti dall'articolo 5, commi 1 e 2 della DGR 1930/2015;
 - c) per i corsi propedeutici per il rilascio dell'abilitazione all'attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria di consulente: coloro che intendono esercitare l'attività di

consulenti nell'ambito della difesa fitosanitaria. Gli interessati devono possedere i requisiti definiti dall'articolo 5, commi 1, 4 della DGR 1930/2015 e non essere incompatibili ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

2. I soggetti destinatari dei corsi di rinnovo sono gli acquirenti/utilizzatori di prodotti fitosanitari ad uso professionale, i distributori (venditori) e i consulenti nell'ambito della difesa fitosanitaria in possesso di relativo certificato di abilitazione scaduto da meno di due anni o in prossimità di scadenza (meno di sei mesi) e i soggetti in possesso di autorizzazione all'acquisto e utilizzo di fitofarmaci molto tossici, tossici e nocivi rilasciata o rinnovata ai sensi del DPR 290/2001 (patentino) scaduta senza limiti di tempo o prossima alla scadenza (meno di sei mesi).

3. Possono accedere ai corsi di rinnovo per venditore anche i soggetti che non possiedono uno dei titoli di studio elencati dall'articolo 5 comma 2 della DGR 1930/2015, come precisato nell'articolo 5 comma 3 della DGR medesima.

Articolo 3

(requisiti degli enti gestori)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della DGR 1930/2015, ai fini del riconoscimento dei corsi di formazione professionale di base e di aggiornamento per il rilascio/rinnovo dei certificati oggetto del presente atto gli enti gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essere accreditati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di attività formative ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative di cui alla DGR 2955/2009 per la macrotipologia "formazione continua e permanente";
 - b) disporre di una sede operativa sul territorio regionale e di spazi didattici conformi alle vigenti regole in materia di sicurezza;
 - c) attuare le attività formative conformemente agli standard di durata e contenuto previsti dalle DGR 1930/2015 e dall'articolo 6 del presente allegato;
 - d) nominare un responsabile didattico per ciascun corso che faccia da riferimento per l'autorità regionale;
 - e) accettare il controllo e la vigilanza della Regione sullo svolgimento dei corsi, secondo le modalità di cui all'articolo 12 delle presenti disposizioni;
 - f) rispettare ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni.
2. in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n.7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di

riorganizzazione dei servizi per l'impiego), gli enti gestori devono possedere statuti privi di disposizioni incompatibili con la realizzazione dei corsi di cui all'art. 1 medesimo.

Articolo 4

(Associazione temporanea di imprese)

1. I soggetti gestori possono organizzarsi anche in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, a condizione che tutti i relativi membri siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 delle presenti disposizioni e che nessuno di essi presenti la domanda di cui al successivo art. 7 individualmente.
2. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di cui al successivo art. 7 deve essere presentata dal soggetto mandatario dell'associazione cui è conferito preventivamente un mandato collettivo speciale di rappresentanza.
3. Gli enti gestori di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo ai fini del riconoscimento dei corsi di formazione per l'accesso agli esami per il conseguimento delle abilitazioni professionali necessarie per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti al rispetto della presente disciplina.

Articolo n. 5

(Obblighi per il riconoscimento dei corsi di formazione)

1. Ai fini del riconoscimento dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, gli enti gestori di cui all'art. 3 sono tenuti a:
 - a) attestare l'avvenuto accreditamento presso la Regione autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di attività formative ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative di cui alla DGR 2955/2009 per la macro tipologia "formazione continua e permanente";
 - b) realizzare le attività formative conformemente agli standard di durata e contenuto previsti dalle disposizioni regionali richiamate al successivo art. 6;
 - c) utilizzare personale docente in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 10 della DGR 1930/2015;
 - d) accettare il controllo e la vigilanza della Regione autonoma Valle d'Aosta in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi di formazione secondo le modalità di cui all'art. 6;

Articolo 6

(Standard formativi)

1. I corsi di formazione di base e corsi di aggiornamento devono essere realizzati in stretta conformità con gli standard formativi relativi alla durata, ai contenuti e alle modalità realizzative definiti dalla DGR 1930/2015 e specificati nelle seguenti tabelle n. 1, n. 2 , n. 3, n. 4 e n. 5:

Tabella n. 1: durata, numero moduli, contenuto dei corsi e tipo di certificazione

Denominazione del corso	Ore	Moduli	Contenuto	Esame finale	certificazione finale
corsi propedeutici di base per la preparazione all'esame per il rilascio del certificato di acquirente/utilizzatore	20	5	vedi tabella n. 2	sì	certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale
corsi propedeutici di base per la preparazione all'esame per il rilascio del certificato di distributore (venditore)	25	5+1	vedi tabella n. 2 e n. 3	sì	certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari
corsi propedeutici di base per la preparazione all'esame per il rilascio del certificato di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria	25	5+1	vedi tabella n. 2 e n. 4	sì	certificato di abilitazione all'attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria
corsi di aggiornamento per il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, alla vendita e alla consulenza dell'ambito della difesa fitosanitaria	12(*)	5	vedi tabella n. 5	no	rinnovo dei rispettivi certificati

(*) riconoscimento di un massimo di due ore di crediti formativi

Tabella n. 2: durata e contenuto del corso propedeutico per l'ammissione all'esame finalizzato al rilascio dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale. Questo corso è aperto anche agli aspiranti venditori e consulenti che potranno completare il loro percorso formativo partecipando ad un ulteriore modulo specifico della durata di 5 ore (vedi tabelle n. 3 e n. 4).

n.	TITOLO MODULO E CONTENUTO	DURATA
1	Le caratteristiche tecniche dei prodotti fitosanitari (PF) e dei coadiuvanti	1 ora
	Che cosa sono	
	Legislazione relativa alla autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dei PF	
	Classificazione dei PF in base all'impiego. Spettro d'azione, selettività e resistenza. Modalità d'azione, epoca di intervento e fitotossicità	
	Tipi di formulazioni	
	Il certificato di abilitazione per acquirente/utilizzatore, per venditore e per consulente: a cosa serve e chi può richiederlo	
2	Difesa fitosanitaria	8 ore
	Lotta a calendario, lotta guidata e lotta integrata, significato e differenze	
	Difesa integrata obbligatoria e volontaria (definizione PAN)	
	Lotta biologica e agricoltura biologica	
	Organismi nocivi alle piante coltivate, biologia, prevenzione e controllo	
	Supporti tecnici alla difesa integrata predisposti a livello territoriale e accesso alle informazioni e ai servizi	
	Nuove emergenze fitosanitarie, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile	
	Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica. I nuovi prodotti e le tecniche innovative di difesa. Elaborazione di adeguate strategie di lotta a minor impatto ambientale	
	Valutazione comparativa dei PF e scelta del prodotto	
	Lettura etichette finalizzata alla preparazione delle miscele (dose, organismo bersaglio, rispetto tempo di carenza)	

	Modalità di distribuzione dei fitofarmaci	
3	Norme per l'acquisto e vendita, il trasporto, la conservazione e l'impiego dei prodotti fitosanitari	4 ore
	<p>Fonti di accesso alle informazioni relative alle autorizzazioni e alle revoche (banche dati, siti web, ecc.)</p> <p>Acquisto dei prodotti fitosanitari trasporto e conservazione</p> <p>Norme di deposito dei PF per utilizzatori</p> <p>Manutenzione dell'attrezzatura per l'irrorazione</p> <p>Registrazione dei dati relativi i trattamenti (quaderno di campagna) e cenni sulla registrazione da parte dei venditori</p> <p>Controllo funzionale delle macchine irroratrici</p>	
4	La valutazione di pericolosità dei prodotti fitosanitari ed effetti sulla salute e modalità di prevenzione	5 ore
	<p>Classificazione tossicologica ed etichettatura di pericolo</p> <p>Etichettatura CLP e differenze con la vecchia</p> <p>Lettura etichette finalizzata al riconoscimento dei rischi (riconoscimento pittogrammi, tabelle di conversione dalla vecchia alla nuova etichettatura, confronto tra le frasi di rischio con le nuove indicazioni di pericolo e interpretazione dei consigli di prudenza)</p> <p>Modalità di intossicazione conseguenti all'impiego di fitofarmaci</p> <p>Norme da seguire per la salvaguardia della salute dell'operatore durante la preparazione della miscela e la distribuzione del prodotto</p> <p>Dispositivi di protezione individuale (DPI) per l'esposizione a prodotti fitosanitari</p> <p>Scheda di sicurezza (SDS) dei prodotti fitosanitari</p> <p>La responsabilità dell'agricoltore e dei suoi lavoratori</p> <p>Residui di prodotti fitosanitari, limite massimo consentito (LMR) e modalità di riduzione del rischio di un loro superamento</p>	
5	I rischi e le precauzioni per l'ambiente e tutela della biodiversità in aree protette	2 ore

Indicazioni contenute nel PAN e applicazione a livello regionale (limiti di utilizzo nelle aree a rischio, ecc.)
Precauzioni per la tutela delle acque dall'inquinamento,
Smaltimento della miscela residua e delle acque di lavaggio
Raccolta e smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari
Fraasi di precauzione per l'ambiente inserite in etichetta
Il sistema regionale VDA delle aree protette e dei siti Natura 2000: gestione e monitoraggio uso fitofarmaci
Valutazione di incidenza

Tabella n. 3: durata e contenuto del modulo aggiuntivo di 5 ore per il completamento del corso propedeutico per l'ammissione all'esame finalizzato al rilascio dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

n.	TITOLO MODULO AGGIUNTIVO PER VENDITORE E CONTENUTO	DURATA
6	Norme per la vendita, il trasporto, la conservazione, lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e di gestione in sicurezza dei locali	5 ore
	Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari con riferimento alle procedure di autorizzazione e revoca. Fonti di accesso alle informazioni relative alle autorizzazioni (banche dati, siti web...)	
	Smaltimento prodotti fitosanitari revocati	
	Registrazione vendite e modalità di trasmissione schede informative dati di vendita ai sensi dell'art. 16, comma 1 del d.lgs. 150/2012 (<i>solo per distributori</i>)	
	Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e deposito dei prodotti fitosanitari con riferimento ai locali di vendita	
	Norme della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e valutazione dei rischi per la salute connessi all'attività specifica di deposito	

Tabella n. 4: durata e contenuto del modulo aggiuntivo della durata di 5 ore per il completamento del corso propedeutico per l'ammissione all'esame finalizzato al rilascio dell'abilitazione di consulente

n.	TITOLO MODULO E CONTENUTO	DURATA
6	Ruolo del consulente e approfondimenti di difesa fitosanitaria	5 ore
	Ruolo del consulente, capacità di interloquire con le strutture di ricerca, con le strutture di monitoraggio e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari	
	Approfondimenti sulle modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali	
	Approfondimenti riguardanti la prevenzione delle principali avversità presenti sul territorio regionale e sulle nuove emergenze fitosanitarie, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile.	
	Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta a minor impatto ambientale	
	Approfondimenti sulla valutazione comparativa dei PF e scelta dei prodotti finalizzati a una difesa a minor impatto chimico	

Tabella n. 5: durata e contenuto del corso di aggiornamento per il rinnovo delle abilitazioni di acquirente/utilizzatore, venditore e consulente.

n.	TITOLO MODULO E CONTENUTO	DURATA
1	Aggiornamenti sulle caratteristiche tecniche dei prodotti fitosanitari (PF) e dei coadiuvanti	1 ora
	Legislazione relativa alla autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dei PF	
	Classificazione dei PF in base all'impiego, spettro d'azione, selettività e resistenza, modalità d'azione ed epoca di intervento e fitotossicità	
	Nuovo certificato di abilitazione per acquirente/utilizzatore in sostituzione del "patentino", certificato per venditore e per consulente: a cosa serve e chi può	

	richiederlo	
2	Aggiornamenti sulla difesa fitosanitaria	4 ore
	Novità tecniche e legislative riguardanti la produzione integrata obbligatoria e facoltativa e la lotta biologica	
	aggiornamenti sui supporti tecnici alla difesa integrata predisposti a livello territoriale e accesso alle informazioni e ai servizi	
	Nuove emergenze fitosanitarie, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile	
	Valutazione comparativa dei PF e scelta del prodotto	
	Letture etichette finalizzate alla preparazione delle miscele (dose, organismo bersaglio, rispetto tempo di carenza)	
	Modalità di distribuzione dei fitofarmaci	
3	Norme per l'acquisto e vendita, il trasporto, la conservazione e impiego dei prodotti fitosanitari	3 ore
	Modalità di accesso alle informazioni relative alle autorizzazioni (banche dati, siti web...)	
	Norme sull'acquisto e il trasporto dei prodotti fitosanitari	
	Norme di deposito dei PF per utilizzatori e per venditori	
	Manutenzione dell'attrezzatura per l'irrorazione	
	Registrazione dei dati relativi ai trattamenti (quaderno di campagna). Modalità di registrazione dei dati di vendita dei fitofarmaci e di trasmissione delle relative schede informative ai sensi dell'art. 16, comma 1 del d.lgs. 150/2012	
	Controllo funzionale delle macchine irroratrici	
4	La valutazione di pericolosità dei prodotti fitosanitari ed effetti sulla salute e modalità di prevenzione	3 ore
	Classificazione tossicologica ed etichettatura di pericolo	
	Etichettatura CLP (e differenze con la vecchia)	

	<p>Lettura etichette finalizzata al riconoscimento dei rischi (riconoscimento pittogrammi, tabelle di conversione tra vecchia e nuova etichettatura, confronto tra le frasi di rischio (vecchia dizione: R) con nuove indicazioni di pericolo (nuova dizione: frasi H) e lettura dei consigli di prudenza (vecchia dizione: S, nuova dizione: Frasi P)</p> <p>Norme da seguire durante l'utilizzo per la salvaguardia della salute dell'operatore e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)</p> <p>Scheda di sicurezza (SDS) dei prodotti fitosanitari</p> <p>La responsabilità dell'agricoltore e dei suoi lavoratori</p> <p>Residui di prodotti fitosanitari, limite massimo consentito (LMR) e modalità per ridurre il rischio di un loro superamento</p>	
5	I rischi e le precauzioni per l'ambiente e tutela della biodiversità in aree protette	1 ora
	<p>Indicazioni contenute nel PAN e applicazione a livello regionale (limiti di utilizzo nelle aree a rischio, ecc.)</p> <p>Precauzioni per la tutela delle acque dall'inquinamento,</p> <p>Raccolta e smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e Smaltimento della miscela residua e delle acque di lavaggio</p> <p>Frasi di precauzione per l'ambiente inserite in etichetta</p> <p>Il sistema regionale VDA delle aree protette e dei siti Natura 2000: gestione e monitoraggio uso fitofarmaci</p>	

Articolo 7

(Modalità per il riconoscimento dei corsi)

1. L'ente gestore di cui all'art. 3 che intenda richiedere il riconoscimento per la realizzazione di uno o più corsi, fra quelli indicati nella tabella 1 è tenuto a presentare alla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura ed indicante:

- a) gli estremi del provvedimento amministrativo con cui è stato disposto l'accreditamento;
- b) la denominazione del corso o dei corsi che intende attivare;
- c) il numero dei corsi che intende attivare;
- d) la sede di svolgimento delle attività formative;

- e) la durata del corso o dei corsi e il periodo indicativo di svolgimento;
 - f) il numero minimo e massimo di partecipanti previsti;
 - g) nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della suddivisione delle attività.
2. Alla domanda di cui al comma 1. dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
- a) in caso di utilizzo di locali non accreditati per lo svolgimento delle attività formative, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 30 o 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante l'idoneità dei locali medesimi;
 - b) programma dei corsi, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione alle materie o ai contenuti dello standard formativo di cui all'art. 6;
 - c) indicazione delle attività di valutazione che verranno realizzate e che dovranno comprendere almeno due verifiche di apprendimento (una in itinere ed una finale) ed una valutazione del grado di soddisfazione dei partecipanti;
 - d) nominativi dei docenti impiegati per lo svolgimento del corso, con l'indicazione, per ciascuno, dei moduli o materie di insegnamento, nonché il relativo curriculum vitae;
 - e) nominativi del personale non docente impegnato nella realizzazione del corso;
 - f) dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza della Regione autonoma Valle d'Aosta in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 13.
3. Nel caso in cui la domanda di cui al comma 1. sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo già costituita, dovrà altresì essere allegato l'atto notarile di costituzione.
4. Nel caso in cui la domanda di cui al comma 1. sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo non ancora costituita, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del/i corso/i, sottoscritta da tutti i componenti.
5. Nel caso di cui al comma 4. la documentazione attestante l'avvenuta costituzione deve essere trasmessa alla Struttura competente entro 2 mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui all'art. 7, comma 1.
6. La domanda di cui al comma 1. deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente atto.

Articolo 8
(Procedimenti)

1. Il riconoscimento dei corsi oggetto del presente provvedimento e la relativa autorizzazione agli enti gestori per la loro realizzazione sono approvati con provvedimento del Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari.
2. La durata della validità del riconoscimento e dell'autorizzazione è pari a 3 anni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 1.
3. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.
4. Il rigetto della domanda è disposto qualora sia accertata l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7.
5. La revoca del provvedimento di cui al comma 1. è disposta qualora sia accertato il venir meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per l'ottenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione.
6. Il provvedimento di rigetto delle domande e di revoca del provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Dirigente della Struttura competente.
7. Nel caso in cui si rendesse necessaria la programmazione di ulteriori corsi da realizzare nel periodo di tre anni citato al comma 2 del presente articolo, gli enti gestori o le associazioni di imprese che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente atto, possono presentare un'integrazione alla domanda di cui all'articolo 7 comma 1 su apposito modello predisposto dall'ufficio competente. I progetti saranno sottoposti a istruttoria di ammissibilità ai sensi del seguente articolo 9. L'istruttoria dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'integrazione con provvedimento di riconoscimento o di rigetto del Dirigente della struttura competente.

Articolo 9
(Ammissibilità e valutazione dei progetti)

1. L'istruttoria di ammissibilità sarà effettuata da una commissione interna alla Regione presieduta dal Dirigente della struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari coadiuvato da almeno due funzionari regionali di cui

uno esperto in materia fitosanitaria. Tale commissione valuterà il rispetto dei requisiti previsti dall'invito cui seguirà una valutazione tecnica dei corsi proposti.

2. La commissione interna di valutazione potrà richiedere al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e dell'art. 5 della r.l. n. 19/2007 e s.m.i., di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
3. I progetti presentati che risulteranno non conformi ai vincoli richiesti nella scheda progettuale saranno esclusi dalla valutazione tecnica.
4. Sarà facoltà della commissione interna di valutazione richiedere chiarimenti sui progetti.

Articolo 10 (Realizzazione delle attività formative)

1. L'ente gestore è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta adozione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.
2. Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, l'ente gestore è tenuto a trasmettere alla Struttura competente una comunicazione indicante:
 - a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
 - b) Il programma di dettaglio del corso con l'indicazione dei nominativi dei docenti effettivamente impiegati per lo svolgimento del medesimo;
 - c) il calendario delle lezioni;
 - d) la sede dei locali utilizzati per le attività formative;
 - e) l'elenco nominativo degli iscritti;
 - f) la copia del dépliant informativo e/o del materiale divulgativo predisposto;
 - g) l'elenco dei crediti formativi riconosciuti ai sensi dell'art. 10 e dei relativi corsisti beneficiari.
3. L'ente gestore è altresì tenuto:
 - a) ad informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate con la comunicazione di cui al comma 2;
 - b) ad utilizzare un registro di corso, appositamente vidimato dalla Struttura competente, nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
 - c) a conservare presso la propria sede amministrativa copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle valutazioni di apprendimento e di soddisfazione.

Articolo 11

(Domanda di iscrizione, oneri e numero massimo di partecipanti ai corsi)

1. Chiunque intenda partecipare ai corsi di formazione è tenuto a presentare apposita domanda all'ente gestore prescelto.
2. Ciascun partecipante al corso è tenuto a corrispondere, secondo modalità stabilite dall'ente gestore, una quota individuale di iscrizione a titolo di corrispettivo delle spese da sostenere per la sua realizzazione.
3. Il numero massimo dei partecipanti a ciascun corso di formazione è pari a 45 allievi per i corsi di base e di 50 allievi per i corsi di rinnovo, con facoltà di elevare detti limite per effettive esigenze organizzative fino ad un massimo di 60 allievi per i corsi di base e 65 allievi per i corsi di rinnovo e fatta salva, comunque, la capienza massima autorizzata dei locali utilizzati per l'intervento formativo.

Articolo 12

(Crediti formativi)

1. Per i corsi di base non sono previsti sistemi di crediti formativi.
2. Per i corsi di aggiornamento comuni alle tre tipologie professionali di acquirente/utilizzatore, venditore e consulente, gli allievi possono avvalersi di un sistema crediti formativi acquisiti nell'arco del periodo di validità di cinque anni dell'abilitazione posseduta che può raggiungere un massimo del 16% della durata del corso (due ore) come previsto dall'articolo 13 della DGR 1920/2015. Il riconoscimento di tali crediti formativi è ammesso secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1940, in data 14 giugno 2004, con cui è stata approvata la direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2003.
3. Al fine dell'eventuale esonero dalla frequenza di ore di formazione per le quali è stato riconosciuto il credito, l'ente gestore è tenuto a farsi carico della gestione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi in ingresso in favore dei partecipanti che ne facciano richiesta e dei relativi oneri.

Articolo 13

(Attività di vigilanza e controllo)

1. La Struttura competente è autorizzata ad esercitare attività di vigilanza e controllo volte a verificare che la realizzazione delle attività formative sia conforme a quanto

stabilito dalle presenti disposizioni.

2. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il personale dipendente della Struttura competente è autorizzato a richiedere agli enti gestori di prendere visione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria ai fini di cui al medesimo comma 1.
3. L'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 si esercita sia attraverso sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le sedi amministrative o didattiche indicate dagli enti gestori, sia attraverso la richiesta agli enti gestori medesimi di trasmissione di qualsiasi documentazione.
4. Nel corso del sopralluogo, il dipendente regionale incaricato è autorizzato a richiedere qualsiasi informazione anche ai partecipanti al corso di formazione al fine di raccogliere dagli stessi indicazioni in merito all'andamento del percorso formativo o al grado della loro soddisfazione rispetto al medesimo.

Articolo 14 (Esami finali)

1. L'esame o verifica finale è previsto solo per corsi di base.
2. La composizione della commissione d'esame di verifica finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale, le modalità di nomina della commissione, la durata in carica della commissione stessa, la frequenza minima per l'ammissione, le modalità partecipazione alle sessioni successive in caso di assenza o non superamento della prova e le modalità di svolgimento dell'esame sono regolamentate dall'articolo 14 dell'allegato alla DGR 1930/2015.
3. La composizione della commissione d'esame di verifica finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ad uso professionale, le modalità di nomina della commissione stessa, la durata in carica della commissione stessa, la frequenza minima per l'ammissione all'esame, le modalità partecipazione alle sessioni successive in caso di assenza o non superamento della prova e le modalità di svolgimento dell'esame sono regolamentate dall'articolo 15 dell'allegato alla DGR 1930/2015.
4. La composizione della commissione d'esame di verifica finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente, le modalità di nomina della commissione stessa, la durata in carica della commissione stessa, la frequenza minima per l'ammissione all'esame, le modalità partecipazione alle sessioni successive in caso di assenza o non superamento della prova e le modalità di

svolgimento dell'esame sono regolamentate dall'articolo 16 dell'allegato alla DGR 1930/2015.

5. Entro tre giorni lavorativi successivi alla data di conclusione del corso, gli enti gestori trasmettono alla struttura competente per il rilascio del relativo certificato la lista dei corsisti che hanno maturato la frequenza specificata nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della DGR 1930/2015, necessaria per l'ammissione all'esame.
6. In alternativa gli enti gestori possono rilasciare un attestato di frequenza a ciascun corsista che abbiano superato il totale del monte ore necessario all'ammissione alla verifica finale su modello predisposto dalla struttura competente.
7. Nel caso in cui il modulo specifico del corso per venditore definito all'articolo 6 comma 1 tabella 3, sia organizzato dalla Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'AUSL, l'ente gestore trasmette al servizio medesimo, entro tre giorni dalla conclusione del corso di base per acquirente/utilizzatore, l'elenco degli aspiranti venditori che hanno frequentato almeno il 75% del totale del monte ore previsto (15 ore) il corso stesso al fine dell'ammissione al modulo medesimo.
8. La Struttura competente provvede a programmare le sessioni d'esame sulla base delle tempistiche di conclusione dei corsi e del numero di corsisti ed informa i medesimi in merito alla data fissata per lo svolgimento degli stessi con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata, anche attraverso la pubblicazione sul sito della regione.
9. Per l'accesso all'esame finale, i partecipanti al corso di formazione in possesso dei requisiti di frequenza specificati sono tenuti a presentare alla Struttura competente, con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell'esame, domanda in bollo, su modulo predisposto dalla Struttura medesima.
10. A coloro che abbiano presentato la domanda di accesso all'esame ai sensi con le modalità previste dal comma 9, ma che risultino assenti, per motivate cause di forza maggiore, nella data fissata per lo svolgimento della prima prova, è concessa la facoltà di ripresentarsi ad altra sessione successiva.
11. A coloro che non abbiano superato l'esame finale, è concessa la possibilità di sostenere nuovamente l'esame una sola volta senza l'obbligo di frequentare nuovamente il corso purché non sia trascorso più di un anno dal corso precedente. Lo stesso trattamento è riservato ai candidati risultati non idonei alla prova d'esame.

Articolo 15
(Modalità di svolgimento degli esami)

- 1) Le modalità di svolgimento dell'esame per il rilascio del certificato di acquirente/utilizzatore sono regolamentate dall'articolo 14 comma, comma 8, della DGR 1930/2015.
- 2) Le modalità di svolgimento dell'esame per il rilascio del certificato di venditore sono regolamentate dall'articolo 15 comma, comma 7, della DGR 1930/2015.
- 3) Le modalità di svolgimento dell'esame per il rilascio del certificato di consulente sono regolamentate dall'articolo 16 comma, comma 7, della DGR 1930/2015;

Articolo 16
(Certificazioni finali)

1. I certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e i certificati di abilitazione all'attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria sono rilasciati dalla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, come previsto dal punto 2 dalla da DGR 1930/2015 a coloro che abbiano superato positivamente gli esami di cui all'articolo 14 e 16 del presente atto.
2. I certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sono rilasciati dal servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'AUSL, come previsto dal punto 4 dalla da DGR 1930/2015, a coloro che abbiano superato positivamente gli esami di cui all'articolo 15 del presente atto.

Articolo 17
(Rinnovo delle abilitazioni)

1. I percorsi formativi di aggiornamento non prevedono una prova di verifica finale e si effettuano secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 della DGR 1930/2015.
2. Entro tre giorni lavorativi successivi alla data di conclusione del corso di aggiornamento, gli enti gestori trasmettono alla struttura competente per il rilascio o rinnovo, definita al punto 2) o al punto 4) dalla DGR 1930/2015, la lista dei corsisti che hanno maturato almeno il 75% di frequenza del monte ore totale, pari a 9 ore, necessaria al rinnovo del relativo certificato.
3. In alternativa gli enti gestori possono rilasciare un attestato di frequenza a ciascun corsista che abbia maturato il suddetto monte ore su modello

predisposto dalla struttura competente.

Articolo 18
(Pre-iscrizioni)

1. Per agevolare l'attività di programmazione degli enti gestori, la Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari mette a disposizione, previa richiesta degli stessi, i dati raccolti nella campagna di pre-iscrizione avviata nell'autunno 2015 ai corsi per il rilascio delle certificazioni previste dall'articoli 8 e 9 del d. lgs. 150/2012. Tali dati saranno forniti nel rispetto della legge sulla privacy.

Articolo 19
(Altre disposizioni)

2. Per ogni aspetto non specificato nel presente atto si fa riferimento a quanto previsto dalla DGR 1930/2015.

IL COMPILATORE
Dott.ssa Rita BONFANTI

IL DIRIGENTE
Dott. Corrado ADAMO

IL COMPILATORE

Rita BONFANTI

CORRADO ADAMO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Piani dei conti Finanziario

IV livello:

V livello:

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 04/02/2016 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO